

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO ART.13/b C.C.N.L. F.I.S.M.

Tra la

FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE – F.I.S.M. Regionale del Veneto legalmente rappresentata dal suo Presidente **Stefano Cecchin**, assistito dai sig.ri Nicola Morini e Adriano Piovesan referenti regionali F.I.S.M. per il contratto collettivo

e le seguenti Organizzazioni Sindacali

- **C.I.S.L. SCUOLA Veneto**, nella persona del sig.ra Sandra Biolo
- **F.L.C. C.G.I.L. Veneto**, nella persona del sig. Silvano Olivotto e Luigi Rossi
- **S.N.A.L.S CONFSA Veneto**, nella persona del sig.ra Elisabetta Capotosto
- **U.I.L. SCUOLA Veneto** ~~nella persona del sig. Luigi Rossi~~

premesso che

- in data 12 dicembre 2016 è stato sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro F.I.S.M., per il personale addetto ai servizi all'infanzia ed alle scuole dell'infanzia non statali;
- **l'art. 56 ultimo comma del C.C.N.L. F.I.S.M.**, prevede che "la contrattazione decentrata a livello regionale, potrà definire, su base volontaria, condizioni di utilizzo diverso del personale docente durante il periodo di sospensione dell'attività didattica";
- il C.C.N.L. F.I.S.M. stesso prevede il secondo livello di contrattazione mediante il quale le parti firmatarie del contratto possono stipulare intese e accordi;
- appurata la frequente necessità per le scuole infanzia FISIM di istituire servizi socio-educativi per i bambini durante il periodo estivo, impiegando anche personale docente ed educativo;
- che le parti firmatarie del presente accordo intendono favorire, la contrattazione integrativa aziendale con contenuti economici correlati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, quale strumento utile sia per la crescita della competitività e lo sviluppo delle Scuole Materne Paritarie nonché per accrescere il potere d'acquisto dei lavoratori che hanno la possibilità di beneficiare della detassazione in virtù della legge di stabilità 2016

per tutto quanto premesso e considerato,

si conviene e si stipula quanto segue:

1. **Premesse.** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. **Servizio estivo.** Fermo restando quanto disposto dal C.C.N.L. F.I.S.M. **all'art. 56 lett. c)** ultimo comma, si conviene che nel mese di luglio il Datore di lavoro possa richiedere al personale docente di VI livello, lo svolgimento di attività socio-educative con i bambini, ed il personale docente, su base volontaria, possa prestare la propria attività in tale periodo. L'orario settimanale di apertura della scuola verrà stabilito dall'Ente gestore in base all'attività programmata. Secondo quanto previsto dal Capitolo I Orario di lavoro – art.56 Orario di lavoro lettera a. L'orario di lavoro del personale docente della scuola dell'infanzia è di 32 ore settimanali.

3. **Premio servizio estivo e altri periodi.** Una volta programmate le ferie e i permessi, a fronte di tale attività, esercitata nel mese di luglio oltre le 44 settimane di attività didattica, al personale del VI livello ancora in attività verrà corrisposto per gli anni 2017 e 2018, un premio di risultato forfettario giornaliero a fronte di tale incremento di produttività di un importo pari ad €. 20,00 (venti/00), al lordo di imposte e contributi, rapportata all'orario di lavoro svolto.

Lo stesso trattamento economico spetta alle educatrici disponibili a prestare l'opera diversa dalla prima infanzia qualora il servizio di nido sia programmato su 10 mesi. Detto istituto può essere esteso anche in altri periodi dell'anno in cui il calendario scolastico della scuola dell'infanzia preveda la sospensione dell'attività didattica

4. **Fiscalità.** I premi potranno essere assoggettati al trattamento fiscale agevolato qualora vengano stipulati appositi accordi integrativi di scuola firmati dalle R.S.A. o dalle organizzazioni sindacali che individuino e adottino uno o più indicatori, anche in via alternativa, per la misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tra quelli elencati nella sezione 6 del modello allegato al Decreto 25 marzo 2016 ed eventuali successive modificazioni.
5. **Verifica incremento.** Essenziale, come previsto nella circolare n.28/E del 15 giugno 2016, che la condizione di incrementalità degli obiettivi, che dà diritto al trattamento fiscale agevolato, venga rispettata, ossia che l'incremento possa essere verificato, nell'arco di un periodo congruo (intendendosi per esso un periodo significativo anche ai fini della quantificazione del premio aziendale), attraverso indicatori numerici appositamente individuati e fondati su idonei riscontri documentali aziendali.
6. **Condizioni di miglior favore.** Sono confermate le condizioni di miglior favore eventualmente in atto al momento del presente accordo.
7. **Durata.** Il presente accordo avrà effetto a partire dalla data di sottoscrizione e per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018. Verrà tacitamente ed automaticamente prorogato di anno in anno, salvo quanto previsto da eventuale rinnovo del C.C.N.L. F.I.S.M. o da disdetta da darsi da una delle parti entro novanta (90) giorni dalla scadenza, permanendo peraltro un impegno di verifica congiunta al termine del primo biennio.
8. **Deposito.** Il presente accordo sarà depositato presso la Direzione Regionale del Lavoro del Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Padova li mercoledì 5 luglio 2017,

F.I.S.M. Veneto *Shilo Cecchi* *Albino*

C.I.S.L. SCUOLA *Samuele Bello* *F. R.*

F.L.C. C.G.I.L. *Bianchi* *Solito*

U.I.L. SCUOLA

S.N.A.L.S. CONFISAL *S* *Stefano*

SINDACATO NAZ. AUT.
LAVORATORI SCUOLA
S.N.A.L.S.
Segreteria Regionale Veneto

